Tribunale Reggio Emilia, 2 maggio 2012. Est. Fanticini.

Trust e fallimento - Effetti del fallimento del disponente sul trust - Causa sopravvenuta di invalidità dell'atto istitutivo -Esclusione.

Trust - Gestione dell'insolvenza mediante cessio bonorum - Esplicazione dell'autonomia contrattuale - Natura inderogabile della disciplina dettata dalla legge fallimentare - Esclusione - Inapplicabilità al trust istituito per la gestione dell'insolvenza dell'articolo 15 della Convenzione de L'Aja.

Fallimento - Trust liquidatorio - Acquisizione da parte del curatore fallimentare degli assets del trust - Ricorso alla legge regolatrice del trust - Diritto del beneficiario di ottenere la cessazione anticipata del trust.

Nei rapporti fra trust e fallimento, occorre considerare che il fallimento del disponente (originariamente in bonis al momento dell'istituzione) non può incidere sull'atto di trust che ha già definitivamente spiegato ed esaurito i suoi effetti. Nel diritto dei trust, infatti, il disponente "esce di scena" e una vicenda successiva, attinente al settlor, non può determinare effetti sulla "vita" del trust, tantomeno assurgendo a causa sopravvenuta di invalidità dell'atto istitutivo.

La circostanza che un imprenditore insolvente possa gestire la crisi attraverso la cessio bonorum prevista dagli articoli 1977 seguenti c.c., e quindi attraverso un contratto tipico previsto dall'ordinamento, il quale altro non è che mera esplicazione dell'autonomia contrattuale, consente di escludere che la disciplina dell'insolvenza dettata dalla legge fallimentare debba considerarsi inderogabile. Da ciò consegue l'inapplicabilità al trust istituito per la gestione dell'insolvenza dell'articolo 15 della Convenzione de L'Aja.

La finalità di far pervenire al curatore fallimentare gli assets del trust liquidatorio può essere agevolmente e legittimamente perseguita mediante il ricorso alla legge regolatrice del trust (oltre che all'azione revocatoria, fallimentare od ordinaria): nel diritto dei trust, infatti, il beneficiario vested ha il diritto di ottenere la cessazione anticipata del trust e tale prerogativa ben potrebbe essere esercitata dal curatore, il quale assomma in sé tutte le posizioni beneficiarie del trust liquidatorio che veda creditori quali beneficiarî.

Omissis

Gi. Andrea azionava il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 935/2011 emesso dal Tribunale di Ancona il 13-14/9/2011 (col quale si ingiunge ad An. Be., nella sua qualità di trustee del Trust F. l'immediato pagamento della somma capitale di Euro 80.000,00, oltre a interessi e spese) e, con atto ex art. 543 c.p.c. notificato il 28/10/2011- 10/11/2011, sottoponeva a pignoramento il credito asseritamente vantato dal trustee del Trust F. nei confronti di Speed B. S.r.l. (con sede in Reggio Emilia). Assume il procedente che il credito oggetto di pignoramento era originariamente vantato dalla Tec. F. S.r.l. in liquidazione (società poi dichiarata fallita dal Tribunale di Milano), la quale aveva precedentemente istituito un trust liquidatorio trasferendo al trustee debiti e crediti della società: secondo la tesi del Gi., in forza di tale cessione la Speed B. era divenuta debitrice del trustee e, conseguentemente, debitor debitoris rispetto al creditore procedente. Speed B., terzo pignorato, faceva pervenire raccomandata ex art. 547 c.p.c. con la quale dichiarava di essere debitrice della Tec. F. S.r.l. del complessivo importo di Euro 310.800,00 (da pagarsi ratealmente); tuttavia, nella sua qualità di ausiliario del Giudice dell'Esecuzione (e tale considerazione supera le obiezioni della difesa del procedente circa l'ammissibilità delle precisazioni fornite da Speed B.), aggiungeva

- la Tec. F. S.r.l. risultava cancellata dal Registro delle Imprese in data 24/10/2010;
- prima della menzionata cancellazione la società aveva istituito un *trust* e il *trustee* del

Trust F. aveva avanzato alla medesima Speed B. una richiesta di pagamento delle somme dovute a Tec. F.:

– a seguito di tale istanza la Speed B. aveva avviato un giudizio teso all'accertamento del soggetto avente diritto al pagamento (causa rubricata al n. 8595/2010 R.G. di questo Tribunale):

– la Tec. F. S.r.l. era poi stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 637 del 14/7/2011–1/8/2011;

- con comunicazione del 9/11/2011 il Curatore del Fallimento Tec. F. aveva richiesto alla Speed B. di effettuare il pagamento delle somme dovute in favore del Fallimento. All'udienza del 27/4/2012 il difensore del creditore procedente insisteva per l'assegnazione del credito, il terzo pignorato si rimetteva alle decisioni del Giudice dell'Esecuzione (richiamando, però, il contenuto delle proprie dichiarazioni) e il Curatore del Fallimento Tec. F. (invitato a partecipare all'udienza ai sensi dell'art. 485 c.p.c.) domandava il rigetto dell'istanza di assegnazione asserendo che "le somme sono di spettanza della procedura concorsuale". §§§ Al Giudice dell'Esecuzione compete, in questa fase, il compito di qualificare la dichiarazione resa dal terzo pignorato, al fine di provvedere all'assegnazione del credito (in caso di dichiarazione positiva) o all'istruzione del giudizio ex art. 548 c.p.c. (in caso di dichiarazione negativa e previa istanza del creditore). Nel caso di specie, tale qualificazione è particolarmente complessa e non può prescin-

dere da un esame sommario delle avverse difese, dato che la Speed B. ha sì dichiarato di essere debitrice di una somma determinata per le forniture effettuate dalla Tec. F. S.r.l., ma con le successive precisazioni ha anche manifestato assoluta incertezza sul soggetto attualmente titolare del credito, rimettendosi infine alle determinazioni del Giudice (le pretese e opposizioni sopra indicate danno conferma di quanto ora asserito: infatti, da un lato, avanza pretese nei confronti di Speed B. il trustee del Trust F. e, per esso, l'odierno creditore pignorante Gi., e, dall'altro, analoghe istanze sono rivolte alla Speed B. da parte del Curatore del Fallimento Tec. F., il quale, però, non ha spiegato opposizione ex art. 619 c.p.c., contestando formal-

mente la richiesta di assegnazione del credito). Se è pacifica la sussistenza originaria del credito in capo alla Tec. F. S.r.l., merita alcune considerazioni il trasferimento del predetto credito al trustee del Trust F., sia sotto il profilo della validità (o invalidità) del trust, sia sotto l'aspetto della regolarità della cessione del credito de quo, sia in relazione ai (controversi) rapporti tra il trust liquidatorio e la sopravvenuta procedura concorsuale. Non può dubitarsi della riconducibilità del Trust F. all'art. 2 della Convenzione de L'Aja relativa alla legge applicabile ai trusts e al loro riconoscimento: esaminando il testo francese della disposizione (secondo cui si ha un trust "lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d'un trustee"), l'interprete potrebbe essere indotto a escludere dalla portata del testo convenzionale i trust in cui sono posti sotto il controllo del trustee dei "diritti" (di credito), i quali non sono riconducibili alla nozione di "biens"; in realtà, il testo inglese ("when assets have been placed under the control of a trustee") conduce ad una lettura non restrittiva della norma, poiché il termine "assets" individua - con nozione molto ampia - il patrimonio nel suo complesso, comprensivo di beni, ma anche di attività, risorse e disponibilità (ivi inclusi, perciò, anche i diritti di credito). I sospetti di nullità (o non riconoscibilità) del Trust F. sollevati dal Curatore fallimentare (i quali possono essere esaminati in questa fase per le finalità sopra descritte: l'irriconoscibilità e/o l'invalidità del trust dovrebbero inevitabilmente condurre ad un difetto di titolarità del credito pignorato in capo al trustee) trovano fondamento in alcuni precedenti giurisprudenziali. Secondo l'ordinanza del Tribunale di Milano del 16/6/2009 (identiche argomentazioni si rinvengono in Trib. Milano 30/7/2009, Trib. Milano 17/7/2009, Trib. Milano 22/10/2009), il trust liquidatorio istituito da un imprenditore insolvente è nullo, per contrasto con l'art. 15 Conv. L'Aja, poiché l'unica strada percorribile da tale soggetto è costituita dal ricorso ad una delle inderogabili procedure concorsuali delineate dalla Legge Fallimentare, mentre il medesimo trust, se istituito da un imprenditore in bonis, è valido e risponde a interessi meritevoli di tutela ma, in caso di sopravvenuto fallimento, l'insolvenza costituisce "causa sopravvenuta di scioglimento dell'atto istitutivo, analogamente a quelle ipotesi negoziali la cui prosecuzione è incompatibile con la dichiarazione di fallimento"; ancor più incisiva è l'argomentazione posta a fondamento della sentenza del Tribunale di Milano del 29/10/2010, secondo cui è nullo – per la sua natura di all'esplicazione della inderogabile procedura concorsuale – l'atto istitutivo di un trust liquidatorio che non contenga "delle clausole che ne limitino la operatività nel caso di insolvenza conclamata, in modo da restituire i beni comunque alla procedura inderogabile e di carattere pubblicistico prevista per questi casi". Le pronunce sopra indicate si basano su un "postulato" che, però, non trova chiaro riscontro nell'ordinamento: l'assoluta inderogabilità, per atto di autonomia privata (e in questo si giustifica il richiamo all'art. 15 della Convenzione de L'Aja, il quale delimita l'applicabilità del testo convenzionale a favore delle norme interne in tema di insolvenza "quando con un atto volontario non si possa derogare ad esse"), delle procedure previste dalla Legge Fallimentare.

Difatti – anche a prescindere da approfondite considerazioni sulla novella della Legge Fallimentare (la quale ha offerto agli operatori vari e molteplici modelli di soluzione negoziale della crisi d'impresa, senza perciò costringere a un inquadramento in schemi rigidi) – il Tribunale milanese omette di considerare che il fallimento del disponente (originariamente in bonis al momento dell'istituzione) non può incidere sull'atto di trust che ha già definitivamente spiegato ed esaurito i suoi effetti (nel diritto dei trust il disponente "esce di scena" e una vicenda successiva, attinente al settlor, non può determinare effetti sulla "vita" del trust, tantomeno assurgendo a causa sopravvenuta di invalidità dell'atto istitutivo) e, soprattutto, trascura di esaminare che, attraverso istituti negoziali di diritto interno (squisitamente privatistici), un imprenditore insolvente potrebbe evitare le procedure concorsuali (asseritamente cogenti e inderogabili) previste dalla Legge Fallimentare (a norma degli artt. 1977 ss. c.c. i creditori dell'impresa insolvente potrebbero contrattualmente vincolarsi a soddisfarsi sul patrimonio oggetto della *cessio bonorum* e, quantomeno astrattamente, tale imprenditore potrebbe gestire la crisi con un contratto – tipico – che è mera esplicazione di autonomia negoziale: tale possibilità rende inapplicabile l'art. 15 della Convenzione de L'Aja, posto che atti volontari possono derogare alla disciplina dell'insolvenza dettata dalla Legge Fallimentare).

Come suggerito in dottrina, la finalità di far pervenire al Curatore fallimentare gli assets del trust liquidatorio poteva (e può) essere più agevolmente (e legittimamente) perseguita mediante il ricorso alla legge regolatrice (oltre che all'azione revocatoria, fallimentare od ordinaria): nel diritto dei trust, infatti, il beneficiario vested ha il diritto di ottenere la cessazione anticipata del trust e tale prerogativa ben potrebbe essere esercitata dal Curatore, il quale assomma in sé tutte le posizioni beneficiarie del trust liquidatorio (che vede i creditori quali beneficiari). Non risulta, tuttavia, che il Curatore del Fallimento Tec. F. abbia ad oggi esercitato tale diritto. Altre e più pregnanti perplessità attengono al Trust F. e, per quanto qui interessa, alla titolarità in capo al trustee del credito vantato nei confronti della Speed B.: esse riguardano l'atto di dotazione dei beni in trust, il quale dev'essere esaminato non secondo la legge regolatrice ma – come sancito dall'art. 4 della Convenzione de L'Aja ("La Convenzione non si applica alle questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici in virtù dei quali dei beni sono trasferiti al trustee.") – in base alle norme della lex fori. Con l'atto istitutivo la Tec. F. ha trasferito al trustee "l'intero patrimonio societario attivo e passivo" della disponente come "risultante dalla situazione economico contabile e patrimoniale alla data di istituzione del presente Trust che, sottoscritta dai comparenti e da me Notaio, si allega sotto la lettera "A"". Nel menzionato allegato lo stato patrimoniale è costituito, anziché da un inventario dei cespiti aziendali e da un estratto dei libri contabili riportanti crediti e debiti, da uno specchietto del bilancio che indica voci prive di effettivo significato (mere poste contabili, come "crediti verso dipendenti: arrotondamenti su retribuzioni 0,27 -", "capitale sociale", ecc.) e che non fornisce alcun elemento utile ad individuare la concreta consistenza del patrimonio ceduto. È quindi lecito dubitare (come già fatto da questo Tribunale con l'ordinanza del 14/3/2011) della validità di un simile trasferimento – il cui oggetto è assolutamente indeterminato - anche con riguardo al credito verso Speed B.. In delle incertezze sopra ragione sull'effettivo trasferimento del credito pignorato al trustee del Trust F., alla dichiarazione del terzo pignorato deve riconoscersi significato negativo (confermato, tra l'altro, dalla promozione di un autonomo giudizio teso a individuare l'effettivo titolare del credito): di conseguenza, al Giudice dell'Esecuzione è preclusa l'assegnazione del credito e, anzi, si fissa udienza per l'eventuale istanza del procedente ex art. 548 c.p.c.

P.Q.M.

preso atto della dichiarazione negativa del terzo pignorato Speed B. S.r.l., RESPINGE allo stato l'istanza di assegnazione del credito e FISSA l'udienza del 7/6/2012 alle ore 9.30. MANDA la Cancelleria per la comunicazione (via fax o p.e.c. ex art. 151 c.p.c.)

Reggio Emilia, 2/5/2011 Il Giudice dell'Esecuzione Dott. Giovanni Fanticini